

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 836)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 1538)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 luglio 1984*

---

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo ad aree di pertinenza della FAO da includere nella sede centrale dell'Organizzazione ai termini dell'accordo di sede, firmate a Roma il 25 settembre 1981 e il 14 novembre 1981

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note relativo ad aree di pertinenza della FAO da includere nella sede centrale dell'Organizzazione ai termini dell'accordo di sede, firmate a Roma il 25 settembre 1981 e il 14 novembre 1981.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di note stesso.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLE NOTEFOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION  
OF THE UNITED NATIONS

The Director-General

AFS/DG/81/1352

Rome, 25 September 1981

Excellency,

I have the honour to refer to my Aide-Memoire of 11 November 1980 and to discussions that have since taken place between representatives of the Italian Government and of this Organization with respect to the extension of the boundaries of the headquarters seat of the Organization, as a result of its occupation of land and buildings, for its institutional purposes, that are not covered by the current definition of the headquarters seat.

Article I, section I (f) (ii) of the Headquarters Agreement between the Italian Government and this Organization signed at Washington on 31 October 1950 specifically envisages that land or buildings other than those at present described in Annex A to the Agreement may, from time to time, be included in the definition of the headquarters seat by means of supplemental agreements to be concluded with the appropriate Italian authorities. In the light of Article I, section I (f) (ii) and the discussions referred to above, I now have the honour to propose that the land and buildings described in Appendix I to this letter be included in the headquarters seat of the Organization; it being understood that the Government's obligations under Article II, section 3 and 4 of the Headquarters Agreement shall remain limited to the land and buildings owned by the Government.

If this proposal is acceptable, I further propose that the present letter, prepared in the English language, and your affirmative reply, in Italian language, constitute a supplemental agreement as provided for in Article I, section I (f) (ii) of the Headquarters Agreement: the English and Italian texts of such exchange of letters being equally authoritative.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

*Edouard Saouma*

His Excellency  
Emilio Colombo  
Minister for Foreign Affairs  
Ministry of Foreign Affairs  
Palazzo della Farnesina  
Rome

APPENDIX I.

(ATTACHED TO LETTER FROM DIRECTOR-GENERAL FAO  
TO MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS  
DATED 25 SEPTEMBER 1981)

Additions to extra-territorial area

1. - Buildings C and D, the land immediately surrounding them and the right of passage to and from those Buildings.
2. - The gardens in front of Building A and the small plot of land between Building A and the Garage. The additional areas are shown on the attached plan (Appendix II) delineated in red.
3. - The status of premises leased by FAO.  
Premises leased by FAO (Building F) on Via Cristoforo Colombo No. 422 - 430, as per attached plan (Appendix III).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


APPENDICE II  
APPENDIX II.



Present extra territorial area  
Attuale area extra territoriale






Additional extra territorial area  
Area extra territoriale in aggiunta




Per esigenze tipografiche la presente planimetria è stata ridotta del 30 per cento.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

APPENDICE III.  
APPENDIX III

-  Bldg 'F' (viale Cristoforo Colombo N. 422a - 422b - 424c - 426 - 426a - 426b - Palazzo 'F' 426c - 426d - 426e - 426f - 426g - 428 - 430a - 430b - 430c)
-  Property bldg 'F' area  
Area di proprietà del palazzo 'F'
-  Proposed extra territorial area  
Area extra territoriale proposta



1:1000

FAO

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION

date

Per esigenze tipografiche la presente planimetria in scala 1:1000 è stata ridotta del 26 per cento.

Roma, 14 novembre 1981

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera del 25 settembre 1981 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi al mio Pro-memoria dell'11 novembre 1980 e alle discussioni nel frattempo intercorse fra rappresentanti del Governo Italiano e di questa Organizzazione in merito all'estensione dei limiti territoriali della sede dell'Organizzazione, risultanti dalla occupazione da parte di quest'ultima di terreno e fabbricati non coperti dall'attuale definizione di sede, per i propri fini costituzionali.

L'Articolo I sezione I (f) (ii) dell'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e l'Organizzazione, firmato a Washington il 31 ottobre 1950, prevede specificamente che territori e fabbricati diversi da quelli attualmente descritti nell'allegato A dell'Accordo, possano, di tanto in tanto, essere inclusi nella definizione della sede tramite accordi supplementari da concludersi con le competenti autorità italiane. Alla luce dell'Articolo I, sezione I (f) (ii) e delle discussioni sopra citate, ho l'onore di proporre che il terreno e i fabbricati descritti nell'Appendice 1 della presente siano inclusi nella sede dell'Organizzazione, con l'intesa che gli obblighi derivanti al Governo in base all'Articolo II, sezione 3 e 4 dell'Accordo di Sede, restino limitati al terreno e fabbricati di proprietà del Governo.

Se tale mia proposta è accettabile, proponerei inoltre che questa lettera, preparata in inglese e la Sua risposta affermativa, in lingua italiana costituisca un accordo supplementare secondo quanto disposto dall'Articolo I, sezione I (f) (ii) dell'Accordo di Sede; il testo inglese e quello italiano di tale scambio di lettere avrebbero uguale autorevolezza ».

Al riguardo ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Pertanto la Sua lettera e questa mia di risposta costituiscono un accordo supplementare all'Accordo di Sede del 31 ottobre 1950 che entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Voglia gradire, signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

*Emilio Colombo*

S.E. Sig. Edouard Saouma  
Direttore Generale FAO  
Roma